

# COMUNE DI MONTESCAGLIOSO

*Provincia di Matera*



## OGGETTO:

Proposta progetto di fattibilità, relativa all'ampliamento del cimitero comunale, la costruzione e gestione funzionale ed economica di loculi, cappelle e ossari del cimitero del Comune di Montescaglioso.  
(Finanza di Progetto ai sensi dell'art.183 del D.lgs. n°50/2016)

## PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Capitolato Speciale  
Prestazionale

Allegato:

B

Progetto:

Proponente:



Sede legale: S.S. 615,9 - Roio Poggio, 67100 L'Aquila

timbri&visti

# **COMUNE DI MONTESCAGLIOSO**

(Provincia di Matera)

---

**Proposta progetto di fattibilità, relativo all'ampliamento del cimitero comunale, alla costruzione di loculi, ossari, edicole, servizi ed alla gestione funzionale ed economica del cimitero del Comune di Montescaglioso (MT)**  
*(Finanza di Progetto ai sensi dell'art. 183 c. 15, del D.lgs. n°50/2016)*

## **CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE**

## **NORME GENERALI**

### **PREMESSA**

Il presente fascicolo contiene l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie dell'intervento relativo all'ampliamento del cimitero comunale, alla costruzione di loculi, ossari, edicole, servizi e gestione funzionale ed economica del cimitero di Montescaglioso (MT).

In sede di collaudo il collaudatore verificherà la correttezza delle procedure tecniche ed amministrative.

Per quanto concerne l'esecuzione delle opere appaltate, l'Amministrazione, rappresentata dai propri organi e, in particolare, dal responsabile del procedimento, verificherà che venga rispettato quanto previsto in convenzione e nel progetto esecutivo.

Le disposizioni di cui al presente documento devono essere interpretate in conformità alla convenzione per concessione di costruzione e gestione a cui le parti attribuiscono espressamente prevalenza.

## **OGGETTO ED AMMONTARE DELLE OPERE DEDOTTE IN CONCESSIONE CONDIZIONI PARTICOLARI REGOLANTI LA CONCESSIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 1 - Oggetto della concessione**

La concessione ha per oggetto l'esecuzione delle opere e forniture necessarie per l'ampliamento del cimitero, la costruzione di loculi, ossari, edicole, servizi e gestione di cappelle, loculi ed ossari nel cimitero di Montescaglioso (MT) in funzione della successiva gestione che dovrà essere eseguita, per il tempo concordato, dal medesimo concessionario.

L'intervento concerne:

- ampliamento cimitero di Montescaglioso;
- realizzazione di opere di urbanizzazione primaria dell'area;
- realizzazione di area a parcheggio e nuova strada comunale di perimetro cimiteriale;
- la realizzazione di loculi cimiteriali, ossari e edicole nelle aree predisposte all'interno del nuovo cimitero;
- realizzazione di servizi, arredo urbano, area a verde e pavimentazione;
- interventi di manutenzione ordinaria di opere esistenti nell'ambito dell'area cimiteriale esistente;
- la realizzazione dell'impianto per lampade votive per i nuovi loculi;
- la gestione delle lampade votive esistenti e da realizzare.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte conformemente ai progetti approvati dell'Ente Appaltante e secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori.

### **Art. 2 - Ammontare delle opere da realizzarsi**

L'importo complessivo lordo dei lavori è pari ad Euro 1.138.785,21 + 39.096,37 (*sicurezza*) = 1.177.881,58 oltre IVA al 10%.

Gli importi presunti delle varie categorie di lavoro (o specie di opere) sopra esposti potranno variare in più o in meno, per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni senza che l'appaltatore possa trarne argomento o ragione per chiedere compensi o indennizzi di qualsiasi natura e specie. Se le differenze deriveranno da modifiche del progetto allegato al contratto da considerarsi influenti ai fini della valutazione delle variazioni in più o in meno, si farà riferimento solo all'esatta contabilizzazione risultante dai disegni di progetto.

Si precisa inoltre che i funzionari dell'Ente concedente, incaricati dell'Alta Sorveglianza dei lavori, avranno la facoltà di visitare il cantiere ed assistere ai lavori, eseguire prove, esperienze, misurazioni ed assaggi.

#### **Art. 2.1 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili**

Ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e del regolamento attuativo vigente, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere **“OG1” : opere edili civili**.

#### **Art. 2.2 - Prescrizioni tecniche per l'esecuzione:**

**Edifici in tutto o in parte a muratura portante:** Per l'esecuzione, il consolidamento e il collaudo degli edifici di uno o più piani, in tutto o in parte a muratura portante, costituiti da un insieme di sistemi resistenti collegati tra di loro e le fondazioni, disposti in modo da resistere ad azioni verticali ed orizzontali, si osserveranno le prescrizioni del D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, D.M. 17/01/2018. Per altre tipologie edilizie, le norme di cui sopra potranno assumersi quale utile riferimento metodologico.

**Edifici in conglomerato cementizio semplice o armato:** Per le prescrizioni generali, l'esecuzione ed il consolidamento di edifici in conglomerato cementizio semplice o armato, si seguiranno le norme del D.M. 17/01/2018, Norme Tecniche per le Costruzioni e s.m.i. e circolare esplicativa.

**Edifici in cemento armato normale e precompresso:** Agli edifici realizzati in muratura armata D.M. 17/01/2018, Norme Tecniche per le Costruzioni e s.m.i. e circolare esplicativa. Per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in c.a. normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui alla legge 5 novembre 1971 n. 1086 e D.M. 17/01/2018, Norme Tecniche per le Costruzioni e s.m.i. e circolare esplicativa, T.U.E. D.P.R. 380/2001. Tutte le opere in cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguite in base ai calcoli di stabilità accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato iscritto all'Albo professionale, e che l'impresa dovrà presentare alla Direzione dei Lavori entro il termine che le verrà prescritto, attenendosi agli schemi e disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che le verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della consegna dei lavori. L'esame e verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non esonera in alcun modo l'Impresa dalle responsabilità ad essa derivanti per legge e per i precisi accordi del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, l'Impresa stessa rimane unica e completa responsabile delle opere, sia

per quanto ha rapporto con la loro progettazione e calcolo, che per la qualità dei materiali e la loro esecuzione; di conseguenza essa dovrà rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque natura, importanza e conseguenze essi potessero risultare.

### **Art. 3 - Garanzie e coperture assicurative**

L'impresa aggiudicataria è obbligata a costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria ai sensi dell'art.19 della convenzione di costruzione e gestione.

Detta garanzia sarà svincolata al collaudo dei lavori.

### **Art. 4 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrante della convenzione i seguenti documenti:

- a) Il Disciplinare tecnico per la gestione del servizio;
- b) il Capitolato Speciale per la fase di esecuzione dei lavori;
- c) Studio geologico preliminare;
- d) Tutti gli elaborati del progetto di fattibilità/definitivo di cui all'elenco allegati.

### **Art. 5**

#### **Osservanza del Capitolato Generale - Norme e prescrizioni integranti il capitolato**

Per tutto quanto non espressamente regolato nel contratto, nello Schema di gestione e nel Capitolato Speciale per la fase di esecuzione dei lavori si applicano:

- 1) La normativa nazionale in materia di Opere Pubbliche vigente;
- 2) Il Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n.145 – Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici e successive modificazioni;
- 3) La normativa in materia di esecuzione delle opere in cemento armato normale, precompresso e per le strutture metalliche, D.M. 27 Luglio 1985 (pubblicato nel S.O. della G.U. 17 maggio 1986 n.113) e successive modifiche ed aggiornamenti;  
Le Istruzioni relative a tali norme sono state diramate dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP. con circolare 31 Ottobre 1986 prot. n.27996;
- 4) la Normativa emanata nel quadro della legge 2 febbraio 1974 n.64 e s.m.i..
- 5) Norme tecniche per le costruzioni (NTC) definite nel decreto ministeriale 17 gennaio 2018.

L'impresa sarà tenuta ad osservare tutte le disposizioni che saranno emanate dal Direttore dei Lavori.

L'impresa dovrà inoltre ottemperare, sotto la sua esclusiva responsabilità, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate alle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, materiali da costruzione, e di sicurezza ed igiene del lavoro e simili.

#### **Art. 6 - Cessione del contratto e subappalto**

L'esecuzione dei lavori può essere ceduta a terzi, secondo la normativa vigente.

Se durante l'esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, l'Ente appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente e/o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta l'impresa dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto e per l'allontanamento del subappaltatore medesimo. Si richiama infine espressamente l'osservanza della normativa antimafia.

#### **Art. 7 - Progetto esecutivo - Visti ed autorizzazioni**

Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa appaltatrice dovrà redigere un progetto esecutivo, completo di opere in c.a., da sottoporre agli Enti interessati ed ottenere i visti e le autorizzazioni necessarie all'inizio dei lavori.

L'Ente appaltante è obbligato ad autorizzare l'Impresa all'accesso ai luoghi, per i rilievi e quant'altro necessario alla redazione del progetto esecutivo.

#### **Art. 8 - Consegna dei lavori**

La Direzione Lavori comunicherà all'impresa il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata per parti, con le riserve della vigente normativa.

Di ogni consegna, anche se parziale, verrà redatto regolare verbale.

Dalla data del primo verbale di consegna, anche se trattasi di consegna parziale, decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

I tracciati ed i rilievi che eventualmente venissero consegnati dal'Ente appaltante all'impresa dovranno essere considerati solo indicativi e l'impresa avrà l'obbligo di controllarli al più presto riferendo all'Ente appaltante le eventuali discordanze riscontrate. Pertanto l'impresa sarà responsabile della perfetta rispondenza delle opere ai disegni di progetto nonché a quelli di dettaglio ed alle istruzioni che l'Ente appaltante si riserva di dare di volta in volta.

La consegna dei lavori potrà essere effettuata, come già detto, anche in più tempi.

In caso di consegna parziale o nel caso di eventuale ritardo da parte dell'Ente appaltante nella consegna di qualcuno dei beni da occuparsi, ovvero nel caso che i lavori non si potessero

subito iniziare e che dopo iniziati dovessero restare sospesi in uno o più tratti, sia per opposizione di proprietari espropriati, sia per ordine delle Autorità locali o periferiche, sia per altre esigenze o per disposizione della Direzione Lavori, qualunque possa essere la ragione per la quale questa ultima ordini la sospensione, l'impresa non avrà diritto che ad una corrispondente proroga dei termini per la fine dei lavori, limitatamente a quelli interessati dalla suddetta ritardata consegna o sospensione, ne avrà diritto a compenso alcuno per eventuale danno od aggravio che possa derivarle dalla ritardata consegna o sospensione. Qualora la consegna non avvenga per negligenza dell'Ente appaltante allo stesso verrà applicata una penale di euro 50,00 giornalieri.

#### **Art. 9 - Programma dei lavori**

Ricevuta la consegna dei lavori e non oltre 7 giorni dalla sua data, previo accordi con la Direzione Lavori, l'impresa dovrà presentare il programma dettagliato per la esecuzione delle opere, ai termini di avanzamento e di esecuzione stabiliti dal contratto e dal presente capitolato e ad eventuali altre esigenze evidenziate dall'Ente appaltante.

Il programma dettagliato, perfezionato e completato secondo le modalità sopracitate, in armonia agli accordi intercorsi, metterà in evidenza l'inizio, l'avanzamento mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere.

Il programma definitivo sottoposto, si intende approvato dall'Ente Appaltante se dopo giorni sette dalla notifica non sarà richiesta una nuova predisposizione con nuove direttive.

L'impresa non potrà avanzare, in relazione alla prescrizione dell'Ente Appaltante, nessuna richiesta di compensi, ne accampare alcun particolare diritto.

Il programma approvato è impegnativo per l'impresa che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Ente Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'impresa, nei modi e con gli effetti stabiliti dalle vigenti normative.

#### **Art. 10 - Personale dell'impresa – disciplina nei cantieri**

L'impresa dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di provata capacità ed adeguato, numericamente e qualitativamente, alle necessità ed in relazione agli obblighi assunti con la presentazione del programma dettagliato di esecuzione dei lavori di cui al precedente art.9.



L'impresa risponde dell'idoneità dei Dirigenti dei cantieri ed in genere di tutto il personale addetto ai medesimi.

#### **Art. 11 - Rappresentanza dell'impresa durante l'esecuzione dei lavori.**

L'impresa è tenuta ad avere sempre un proprio rappresentante, il cui nominativo deve essere preventivamente comunicato alla Direzione Lavori ed all'Ente Appaltante, sul luogo del lavoro, che può essere anche lo stesso capo cantiere, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. Ove il medesimo ritenga che le disposizioni ricevute rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto, sarà suo obbligo farne immediata richiesta scritta.

L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, alla quale dovrà conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli eventualmente subappaltati, a norma del contratto. L'appaltatore rimarrà tuttavia sempre responsabile dell'opera del suo rappresentante. L'appaltatore dovrà anche comunicare il nominativo del proprio dipendente che, in caso di temporanea assenza, sostituisca il suddetto suo rappresentante e comunicare, inoltre, tempestivamente, in caso di cessazione o revoca del mandato, il nome del nuovo rappresentante.

Il mandato dovrà essere depositato presso l'Ente appaltante, il quale giudicherà inappellabile sulla regolarità dei documenti prodotti e sulla conseguente accettabilità del rappresentante.

#### **Art. 12**

##### **Discariche – strade di servizio e di accesso ai cantieri – permessi e relativi nulla osta.**

L'appaltatore dovrà provvedere, a sua cura e spese, a tutte le procedure ed incombenze espropriative se occorrenti per le occupazioni temporanee o definitive per le strade di servizio, per le deviazioni provvisorie necessarie per mantenere la continuità delle acque, della viabilità ordinaria, per gli accessi ai cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per le discariche dei materiali dichiarati dalla Direzione Lavori, per le cave di prestito e per tutto quanto altro necessario all'esecuzione dei lavori.

Le aree da adibire a cantiere e a discariche di materiali dovranno avere la preventiva autorizzazione (nulla-osta) degli Enti interessati sotto la cui giurisdizione ricadono le superfici prescritte (Genio Civile, demanio Forestale, Amministrazioni Regionali, Provinciali e Comunali, Corpo delle Miniere, Consorzi, Enti di Bonifica, Soprintendenza ai Monumenti, ecc.).

La documentazione da trasmettere agli enti di cui sopra (planimetrie, sezioni relazioni illustrative e quanto altro necessario richiesto) dovrà essere preventivamente sottoposta alla D.L. per l'esame e le prescrizioni che riterrà di effettuare, sentito in proposito il parere del progettista.

In assenza delle sopra citate autorizzazioni, l'appaltatore non potrà eseguire alcun lavoro che coinvolga direttamente o no le opere soggette alle autorizzazioni medesime.

L'appaltatore dovrà individuare le aree che intende adibire a cava e/o discarica, e su di esse dovrà assumere, presso gli organi di tutela, tutte le informazioni necessarie a garantirgli l'effettiva possibilità di utilizzarle per i fini cui intende destinarle.

Resta comunque precisato che, indipendentemente dalle approvazioni di cui sopra, essendo l'appaltatore unico responsabile dei danni e delle conseguenze di ogni genere che eventualmente derivassero, egli si obbliga fin da ora a tenere sollevato l'ente appaltante da ogni conseguenza dannosa e da ogni pretesa e conseguentemente da qualsiasi vertenza dannosa e da ogni pretesa e conseguentemente da qualsiasi vertenza che a tale titolo fosse promossa che pertanto, ed in ogni caso, rimane ad essa del tutto estraneo.

Ove per le occupazioni necessarie ai lavori in progetto si rendessero necessari il decreto di occupazione d'urgenza e l'espropriazione, il concessionario è tenuto a farne tempestiva richiesta agli organi competenti, dando adempimento a tutte le incombenze prescritte e necessarie.

La direzione lavori inoltre, indipendentemente dalle approvazioni, potrà, comunque sempre ordinare opere di presidio e provvedere affinché le cave e le discariche non procurino danni alle proprie opere, il tutto a spese dell'appaltatore.

Per quanto riguarda poi l'utilizzo delle strade esistenti per il servizio dei cantieri, l'appaltatore dovrà provvedere alla loro eventuale sistemazione per il transito dei mezzi pesanti e ciò in relazione alle prescrizioni che saranno impartite dagli Enti proprietari.

L'appaltatore è tenuto ad assicurarsi presso gli Enti competenti della disponibilità delle discariche delle cave, delle aree per strade e per i cantieri, della disponibilità delle strade esistenti e prescelte per l'utilizzo e servizio dei cantieri e del loro stato di conservazione.

Resta stabilito che l'Ente appaltante non è tenuto a partecipare alle spese per le discariche, le cave, la costruzione, sistemazione e manutenzione di strade di servizio e dei cantieri, né pagare diritti di sorta all'Appaltatore per tali lavori ed oneri, e ciò anche se l'Ente Appaltante utilizzerà le strade di servizio per i propri automezzi e per i trasporti di materiali, anche se effettuati con mezzi non propri, forniti dall'Ente ad altri appaltatori.

L'Ente appaltante resta estraneo a quanto andrà a fare l'appaltatore per tutte le proprie occupazioni temporanee e definitive, pertanto l'appaltatore regolerà secondo la propria

convenienza i suoi rapporti con gli aventi causa, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna dell'Ente appaltante.

L'appaltatore non potrà accampare pretese di sorta nei confronti dell'Ente Appaltante in dipendenza di limitazioni al transito eventualmente poste, in qualsiasi momento, dagli Enti proprietari di strade pubbliche e/o private, oltre ad una proroga dei termini di consegna da stabilire con l'Ente appaltante.

Per quanto riguarda fin qui descritto si precisa che l'appaltatore per le strade di servizio, le cave, le discariche ed i cantieri di lavoro è tenuto ad eseguire a propria completa cura e spese, oltre a tutte le occupazioni temporanee dei terreni come già stabilito, anche tutte le pratiche, le documentazioni e le progettazioni che saranno richiesti per il rilascio delle approvazioni da parte degli enti interessati a tutti i lavori ed opere necessarie previste o comunque imposte in qualsiasi momento dagli Enti interessati o dalla Direzione Lavori per l'utilizzo delle strade, delle discariche, delle cave, dei cantieri, per la loro sistemazione e consolidamento per il ripristino dell'ambiente naturale a lavori ultimati.

### **Art. 13**

#### **Varianti - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori – Proroghe -Penalità per i ritardi**

L'impresa ha la possibilità di redigere varianti in corso d'opera come previsto dall'attuale normativa sui Lavori Pubblici, tali varianti devono essere approvate dall'Ente Appaltante.

Nel caso in cui le varianti siano dettate da esigenze e/o disposizioni dell'Ente Appaltante, verranno calcolati i costi che saranno interamente a carico di quest'ultimo.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori, oggetto del presente appalto, è determinato in giorni 379 (giorni trecentosettantanove) decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

Eventuali proroghe sull'ultimazione dei lavori dovranno essere concordate con l'Ente Appaltante.

Per la realizzazione dei loculi l'impresa proporrà un programma di suddivisione in blocchi funzionali e la stessa avrà diritto a poter realizzare i blocchi di loculi in base alle effettive richieste, così come previsto all'art. 3 lettera a (fasi attuative) della convenzione approvata.

I tempi di redazione ed approvazione di eventuali varianti sono da considerarsi aggiuntivi ai giorni previsti per l'ultimazione dei lavori.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione dell'intero lavoro appaltato, sarà applicata a carico dell'appaltatore una penale pari a tre millesimi dell'intero importo netto contrattuale, fatta ogni riserva per gli eventuali maggiori indennizzi a favore dell'Ente appaltante qualora i danni causati dagli stessi ritardi, per mancati introiti e per qualsiasi altro titolo, con i limiti di legge.

Restano comunque ed in ogni caso salvi i diritti dell'Ente appaltante alla completa rifusione ed agli indennizzi di tutti i danni derivanti all'Ente appaltante stesso per la mancata osservanza dei termini fissati per l'ultimazione delle opere parziali o dell'intero lavoro.

Per le penali ed i rimborsi di cui sopra si è tenuto conto dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e pertanto per tali giorni non potranno essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

E' ammessa la consegna parziale dei lavori.

In tal caso, come già precisato, la data della consegna, ad ogni effetto sarà quella risultante dal primo verbale.

Si fa inoltre obbligo all'impresa di ultimare le opere, o gruppi di opere, nei termini di tempo che la stessa impresa ha previsto nel programma di cui all'art.9 presentato all'Ente appaltante e da questo accettato.

Saranno in ogni caso e totalmente a carico dell'impresa, tutti gli eventuali addebiti che provenissero dalle amministrazioni interessate dalla costruzione di qualsiasi opera, per risarcimento danni, per multe, e comunque motivati da negligenza, colpa o frode.

L'impresa però è esonerata dall'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione dipendenti, in modo evidente, dalla anticipata utilizzazione delle opere appaltate o di parte di esse, mentre è tenuta alla riparazione di quelle che manifestano deficienze di esecuzione.

L'impresa comunicherà all'Ente appaltante, a mezzo raccomandata con A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimato i lavori.

La Direzione Lavori procederà allora, in contraddittorio, alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale.

Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la effettuazione dei collaudi.

#### **Art. 14 - Contabilità dei lavori**

La contabilità dei lavori verrà tenuta secondo le norme del regolamento per la contabilità dei lavori pubblici.

La pratica elaborazione della contabilità stessa potrà essere tenuta per mezzo di sistemi meccanografici.

#### **Art. 15 - Stato finale e conto finale**

Ultimate le opere si redigerà il verbale di ultimazione.

Il conto finale dovrà essere compilato dalla Direzione Lavori entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori stessi.

#### **Art. 16 - Pagamenti- corrispettivo**

Il corrispettivo per l'esecuzione delle opere è quello fissato dalla convenzione di costruzione gestione.

#### **Art. 17 - Manutenzione delle opere fino al collaudo**

Sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere a cura e spese dell'impresa, la quale, in casi di utilizzazione anticipata delle opere, la eseguirà in modo da non impedire l'accesso delle persone e dei veicoli, restando al riguardo a suo carico ogni responsabilità sia civile che penale, l'impresa pertanto sarà tenuta all'osservanza, oltre che delle disposizioni di legge, anche delle prescrizioni che dovessero fissare la Direzione Lavori.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione dei lavori e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio e, comunque, fatto salvo quanto disposto dagli artt. 1668 e 1669 del Codice Civile l'impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le sostituzioni e i ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'impresa, la manutenzione stessa dovrà essere eseguita tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo l'impresa, di volta in volta, alle riparazioni necessarie.

Ove però l'impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'impresa stessa.

Allo scopo di permettere l'immediato intervento, in casi particolari quando sussistano fondati motivi legati alla stagione o ad altre cause, l'appaltatore potrà procedere alle riparazioni con provvedimenti di carattere provvisorio.

Per tali casi l'appaltatore dovrà però provvedere tempestivamente ad avvertire la Direzione Lavori e provvedere poi, appena possibile, alla sistemazione ed al rifacimento delle riparazioni di fortuna in maniera definitiva con i materiali e nei modi prescritti dal Capitolato Speciale.

Per tutti gli impianti elettrici, all'atto del collaudo si dovrà accertare che:

- siano state osservate le norme tecniche generali CEI 81/08 e le norme antinfortunistiche vigenti;
- gli impianti ed i lavori siano corrispondenti in tutto alle richieste e prescrizioni richiamate dagli articoli di capitolato e di tutte le norme di cui si fanno riferimento;

Per tutte le prove e verifiche in corso d'opera, fino all'ultimazione dei lavori, nonché per le operazioni di collaudo, l'appaltatore è obbligato a sua completa cura e spese ed a richiesta del

personale addetto ai controlli, a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti adatti per le misurazioni necessarie.

Per tutto il periodo intercorso tra la data di ultimazione dei lavori e quella di emissione del certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione l'appaltatore dovrà assicurare il buon funzionamento degli impianti e di tutte le apparecchiature fornite ed installate dal medesimo, nonché la tempestiva riparazione di tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestano negli impianti e nelle apparecchiature per qualsiasi motivo.

Per tutte le manutenzioni poste dal presente capitolato, a carico dell'appaltatore, qualora il medesimo non provveda ai relativi adempimenti, l'Ente appaltante si riserva, fermo restando quanto stabilito nel presente art.17, di procedere alla diretta esecuzione d'ufficio in danno dell'appaltatore, qualora, a suo insindacabile giudizio, la mancata manutenzione dovesse provocare pregiudizio alle opere.

#### **Art. 18 - Collaudo degli edifici**

In riferimento al D.M. 17.01.2018 e s.m.i. e al Testo Unico per l'Edilizia, le operazioni di collaudo consistono nel controllare la perfetta esecuzione del lavoro e la sua corrispondenza con i dati del progetto, nell'eseguire prove di carico e nel compiere ogni altra indagine che il Collaudatore ritenga necessaria. Le prove di carico hanno luogo di regola non prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto per i conglomerati di cemento idraulico normale (Portland), d'alto forno e pozzolanico, non prima di 30 giorni per i conglomerati di cemento alluminoso, e si effettuano a stagionatura più o meno avanzata secondo la portata delle diverse parti e la importanza dei carichi.

Nelle prove la costruzione deve essere possibilmente caricata nei modi previsti nella progettazione ed in generale in modo tale da determinare le massime tensioni o le massime deformazioni.

La lettura degli apparecchi di misura (flessimetri od estensimetri) sotto carico deve essere ripetuta fino a che non si verifichino ulteriori aumenti nelle indicazioni.

La lettura delle deformazioni permanenti, dopo la rimozione del carico deve essere ugualmente ripetuta fino a che non si verifichino ulteriori ritorni.

Qualora si riscontrino deformazioni permanenti notevoli, la prova di carico deve essere ripetuta per constatare il comportamento elastico della struttura.

Il confronto tra le deformazioni elastiche (consistenti nelle differenze tra le deformazioni massime e le permanenti) e le corrispondenti deformazioni calcolate, fornisce al Collaudatore un criterio di giudizio sulla stabilità dell'opera.

Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori.

Il D.M. 17.01.2018 definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del Certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

Per tutti i lavori oggetto della presente legge deve essere redatto un Certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il Certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

#### **Art. 19 - Danni di forza maggiore**

Non verrà accordato all'impresa alcun indennizzo per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori.

#### **Art. 20 - Norme di sicurezza**

Oltre a quanto specificato, sarà a totale ed esclusivo carico e onere dell'impresa attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità, vecchiaia, ed altre malattie professionali e di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale o morale dei lavoratori.

L'impresa dovrà in ogni momento, a semplice richiesta dell'Ente appaltante o della D.L., dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

Il direttore dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **Art. 21 - Oneri vari a carico dell'appaltatore**

L'appaltatore è colui che assume il compimento dell'opera appaltata con l'organizzazione di tutti i mezzi necessari, pertanto ad esso competono le conseguenti responsabilità:

- 1) le prestazioni di personale idoneo, degli attrezzi e degli strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori, ivi compresa la produzione dei disegni contabili per ogni s.a.l. e per lo stato finale, del numero di copie che sarà richiesto dalla Direzione Lavori, nonché le prestazioni occorrenti per le prove, esperienze, misurazioni ed assaggi che la Direzione Lavori ed i funzionanti dell'Ente appaltante, incaricati della vigilanza e contabilità, ritengano di effettuare.
- 2) presentare settimanalmente alla Direzione Lavori tutte le notizie relative all'impiego di manodopera e di personale, mettendo a disposizione, se richiesti i libri paga e l'elenco nominativo dei dipendenti.
- 3) provvedere alla manutenzione delle opere fino all'approvazione del collaudo o certificato di regolare esecuzione, sempre con le avvertenze di cui l'art.17 del presente Capitolato di Appalto.
- 4) le spese e le riparazioni di collaudo per le operazioni di prova statica e dinamica, nonché le spese per il ripristino delle opere che fossero state alternate nell'esecuzione, verifica, saggi ed esplorazioni ordinate dai Collaudatori, compreso l'onorario ed i compensi per i Collaudatori.
- 5) lo sgombero a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc. in modo da ripristinare lo stato primitivo.
- 6) è fatto divieto all'impresa, salvo autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori, di eseguire o di autorizzare a terzi la pubblicazione di notizie, disegni o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.
- 7) la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle dimensioni che verranno richieste dalla Direzione Lavori e /o dall'Ente appaltante.
- 8) per quanto concerne l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari alla realizzazione dei lavori oggetto del presente appalto, è fatto obbligo all'impresa di osservare le norme dettate dalla Legge 6 ottobre 1950 n.835 e successive modificazioni relative alla riserva della percentuale di forniture e lavorazioni per gli stabilimenti ubicati nelle aree del Mezzogiorno.
- 9) Sostenere le spese tutte per il prelevamento dei campioni comunque richiesti o previsti dal presente capitolato, delle leggi e dei regolamenti vigenti o anche semplicemente richiesti, a suo esclusivo ed insindacabile giudizio, dalla Direzione Lavori, nonché il loro trasporto o spedizione nei laboratori che saranno più avanti specificati.
- 10) la formazione e l'esercizio del cantiere, la dotazione di macchinari e attrezzature nonché la installazione di mezzi di lavoro e ponteggi necessari per l'esecuzione delle opere formanti oggetto del presente appalto atti ad assicurare una perfetta e rapida esecuzione del lavoro.
- 11) il progetto dell'impianto del cantiere, che dovrà prevedere anche una solida e decorosa recinzione.

Si intendono anche a carico dell'impresa gli oneri relativi a:

- utenze provvisorie: energia elettrica, acqua e telefono (allacci, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzo, ecc.) che dovranno essere intestate all'impresa appaltatrice;
- spostamenti del cantiere in relazione alle necessità di sviluppo dei lavori;
- l'osservanza dei regolamenti: edilizio, di igiene e di polizia urbana, nonché del codice della strada, per quanto concerne l'esercizio del cantiere e la esecuzione dei lavori;



- lo smobilizzo del cantiere, se necessario anche in tempi successivi, comprendenti demolizioni di basamenti e di vie di corsa, sgombero di attrezzature, di macchinari e di materiali accedenti, da eseguire nei tempi stabiliti dal programma dei lavori e comunque, in chiusura del cantiere.
- 12) la predisposizione di impianto elettrico, in stato di efficiente uso, per l'illuminazione provvisoria di tutti i locali nei quali si eseguono lavori da parte dell'impresa.  
Il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione e forza motrice è a carico dell'impresa per tutte le opere comprese nel contratto d'appalto nonché per la posa in opera dei materiali forniti dall'Ente appaltante ed il monitoraggio degli impianti scorporati.
- 13) la custodia diurna e notturna del cantiere estesa a tutti i materiali accantonati nell'ambito del cantiere stesso, sia di proprietà dell'impresa che dell'Ente appaltante o di terzi sino all'approvazione degli atti di collaudo dei lavori, avendo riguardo, fra l'altro, anche alle vigenti normative di legge antimafia.
- 14) la fornitura e la manutenzione in cantiere e nei locali ove si svolge il lavoro di quanto potrà occorrere per l'ordine e la sicurezza, come ad es. cartelli d'avviso, segnali di periodo diurni e notturni.
- 15) la fornitura, installazione e mantenimento in perfetto stato di efficienza di tutte le segnalazioni diurne e notturne (cartelli, fanali, segnali verticali e orizzontali, ecc.) nelle zone interessate dai lavori, in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza del transito pedonale e veicolare, in osservanza alle norme legislative antinfortunistiche e di circolazione stradale.
- 16) la realizzazione di steccati provvisori ovunque possano presentarsi condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone addette od estranee ai lavori.
- 17) l'esecuzione di tutte le opere in armonia con i lavori affidati ad altre Ditte e di coordinamento con queste, incluso l'onere per le occorrenti riprese di lavoro.  
Per quanto riguarda i ponteggi, l'uso gratuito da parte di altre Ditte incaricate dall'Ente appaltante è consentito per il tempo necessario ad eseguire opere di loro competenza, nei periodi previsti dal programma dei lavori.
- 18) l'accesso al cantiere ed il libero passaggio nello stesso e nelle opere in costruzione alle persone autorizzate dall'ente appaltante, anche se appartenenti ad altre ditte alle quali siano state affidate lavori non compresi nel contratto o da questo stralciati.  
L'impresa dovrà includere i rischi connessi a quanto sopra, riferiti a persone e cose, nella propria polizza di assicurazione con primaria Compagnia.
- 19) per gli allacciamenti degli edifici alle reti dei pubblici servizi (acqua, fognature, gas, elettricità, telefoni) e per l'eventuale spostamento di servizi esistenti nell'ambito del cantiere (condutture interrate linee aeree e telefoniche), da eseguirsi a cura delle Aziende proprietarie, l'impresa se richiesto, dovrà mettere a disposizione, ai prezzi di contratto, la mano d'opera, i materiali ed i macchinari; fornire le attrezzature, i ponteggi e quanto altro occorrente; dovrà inoltre provvedere, a sua cura e spese, al ricovero e alla custodia nei propri magazzini dei materiali occorrenti, anche se di proprietà delle Aziende stesse. Nel caso che si rendesse necessaria l'esecuzione di scavi, opere murarie e lavori edili di qualsiasi genere, l'impresa dovrà provvedere ad eseguirli nei prezzi di contratto. I disegni eventualmente forniti dall'Ente appaltante relativamente alla esecuzione delle opere su indicate, sono da considerarsi come puramente indicativi, l'impresa non potrà mai invocare, a sua discarica eventuali inesattezze in essi contenute. A tal fine si conferma esplicitamente che sull'impresa ricade l'onere, compreso e compensato nei prezzi

contrattuali, di eseguire tempestivamente il controllo degli elementi forniti dall'Ente appaltante e di procedere, in ogni fase dei lavori, con la dovuta cautela, a fine di evitare, per imperizia o poca diligenza, danni ed interruzioni ai servizi, di cui essa impresa dovrà, in ogni caso, rispondere.

- 20) qualora nel corso dei lavori siano scoperte cose di interesse archeologico, storico, artistico paleontologico, ecc., o soggette comunque alle norme della legge 1° giugno 1939 n.1089, l'impresa deve farne immediata denuncia all'Ente appaltante, la quale soltanto ha la figura di scopritore, nei confronti dello Stato, con i connessi diritti ed obblighi, ed inoltre, deve provvedere non solo alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute, in attesa degli accertamenti della competente Autorità, ma anche al prelevamento e trasporto con le necessarie cautele oltre alla conservazione e custodia in idonei locali di tutte le suddette cose, dopo che la Soprintendenza competente avrà autorizzato il trasporto delle cose medesime. L'Ente appaltante sarà tenuto al rimborso delle spese verso l'appaltatore. Nel caso in cui le Autorità competenti disponessero parziali o totali sospensioni dei lavori per gli accertamenti del caso, l'appaltatore sarà obbligato a rispettare dette disposizioni che saranno equiparate a tutti gli effetti a sospensione per cause di forza maggiore.
- 21) gli oneri relativi alla progettazione, allo studio geologico, alla direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo ed agibilità delle opere in conglomerato cementizio armato ricadenti in zone sismiche nel rispetto delle vigenti normative, ivi compreso lo svolgimento delle pratiche necessarie all'ottenimento di permessi, licenze, collaudi ed approvazioni in genere presso le autorità competenti.

## **Art. 22 - Polizze assicurative**

L'impresa appaltatrice è obbligata a stipulare con Primaria Compagnia una polizza assicurativa che tenga indenne l'ente appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo, con una adeguata copertura assicurativa di "tutti i rischi" (incendi, danni a persone e cose dell'Ente appaltante).

Opere ivi comprese quelle relative alla progettazione, esecuzione, collaudo ed agibilità delle opere in conglomerato cementizio armato ricadenti in zona sismica.

È altresì a carico dell'impresa lo svolgimento delle pratiche necessarie all'ottenimento di permessi, licenze, collaudi e approvazioni in genere presso le Autorità competenti.

**Art. 23 - Lavori non previsti**

Per l'esecuzione dei lavori non previsti, si utilizzeranno i prezzi contenuti nel prezziario vigente della Regione, in mancanza, si procederà alla determinazione di nuovi prezzi secondo la normativa vigente, oppure, eccezionalmente, alla loro esecuzione in economia, ad insindacabile giudizio dell'ente appaltante salvo quanto previsto all'articolo quattro ultimo della convenzione di costruzione di gestione.

**Art. 24 - Compenso**

Il compenso per la esecuzione delle opere è costituito dalla vendita e dai ricavi di gestione delle medesime per tutto il periodo dedotto in convenzione.